



COMUNE DI PAVIA

OGGETTO: Ordinanza di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti ed altre misure di limitazione, per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico sul territorio comunale, per il periodo dal 1 Ottobre 2018 al 31 Marzo 2019.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n°24 recante *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”*;

Rilevato che la citata Legge Regionale n°24/06:

- detta norme per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- stabilisce che la Giunta Regionale adotti disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Richiamati, pertanto:

- l'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. n°24/06, ove si dispone che la Giunta Regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determini le misure di limitazione alla circolazione, all'utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell'aria;
- l'art. 22 della predetta legge ove si dispone tra l'altro che la Giunta Regionale definisca le modalità d'attuazione delle misure prioritarie di limitazione dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (cosiddetti *“pre-Euro 1”*), degli autoveicoli detti *“pre-Euro 1”* a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati come *“Euro 1”*;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 7635/08, 9958/09 e 2578/14 che hanno disposto limitazioni permanenti alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

U

COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia

Protocollo N.0103502/2018 del 27/11/2018

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 29 luglio 2009 n. 8/9958 e s.m.i. che coordina le disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni Regionali ed estende, dal 15/10/2010, ad altre categorie di veicoli la limitazione della circolazione in ambito regionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 02/08/2018, di approvazione dell'aggiornamento del PRIA 2018;

Vista la nota di Regione Lombardia P.G.N.71141 del 14/08/2018 avente per oggetto: "Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria";

Vista la Delibera di Giunta Regionale N.XI/712 del 30/10/2018;

Visto l'art. 50 comma 4) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. **E' fatto divieto di** circolazione sul territorio comunale a partire dal 1 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2019 dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 7,30 alle ore 19,30 per i seguenti autoveicoli:
 - A) Autoveicoli ad accensione comandata detti "Euro 0" a benzina, inclusi gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del Dlgs 285/1992, elencati all'art. 203 del DPR 495/92 e s.m.i.;
 - B) Autoveicoli ad accensione spontanea detti "Euro 0" - "Euro1" ed "Euro 2" diesel, inclusi gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del Dlgs 285/1992, elencati all'art. 203 del DPR 495/92 e s.m.i.

2. **E' fatto divieto di** circolazione sul territorio comunale a partire dal 1 Ottobre 2018 al 31 Marzo 2019 dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 7,30 alle ore 19,30 per i seguenti veicoli:
 - A) autoveicoli ad accensione spontanea detti "Euro 3" diesel;
 - B) motocicli e ciclomotori a due tempi "Euro 1"

3. **Rimane fermo il divieto di circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dal lunedì alla domenica per i seguenti veicoli:**
 - motocicli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti "Euro 0" a due tempi);

I suddetti divieti di circolazione non si applicano, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n°24/06:

- alle autostrade;
- alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art.3, con D.G.R. n. 7/19709 del 03/12/2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- ai tratti già individuati in deroga alla D.G.R. di applicazione del piano d'azione 2008-2009, che per il Comune di PAVIA sono i seguenti:
 - Nuovo tratto di Tangenziale Est fino al ricongiungimento alla Tangenziale Nord;

- Parcheggio Cremona-Amendola: Viale Cremona dalla Tangenziale fino a Via Amendola;
- Parcheggio Area artigianale: Viale Lodi dalla Tangenziale fino a Via Scotti, via Scotti, Via Bellingeria;
- Parcheggio Vigentina (area commerciale): Via Cassani dalla Tangenziale sino alla rotonda per ingresso parcheggio;
- Parcheggi Stadio: viale Repubblica dalla Tangenziale fino al ponte per lo stadio, Via Alzaia nel tratto per accedere ai parcheggi;
- Parcheggio Ospedale Policlinico: Via Ferrara fino a Piazzale Volontari del Sangue, Via Campeggi;
- Parcheggio Via Bassi: Via Bassi dalla Tangenziale fino al parcheggio.

Sono esclusi dai divieti di circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. n°24/06, i seguenti veicoli:

- ◆ veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- ◆ veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, (solo per i veicoli a doppia alimentazione: benzina-gas);
- ◆ veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (FAP) per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa, (per efficacia sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotto, come riportato sulla Carta di Circolazione);
- ◆ veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada Dlgs. 285/92;
- ◆ veicoli con più di vent'anni e dotati di requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- ◆ veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del Dlgs. 285/92;
- ◆ motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote così dette "Euro 0" o "pre Euro I";
- ◆ veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:
 - a) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile;
 - b) veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - c) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n° 4924 del 1506/2007, DGR n° 6418 del 27/12/2007 e DGR 9958 del 29/07/2009;
 - d) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

e) autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare.

Sono soggetti a deroga ai divieti di circolazione i seguenti veicoli:

- ◆ veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- ◆ veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- ◆ veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- ◆ veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- ◆ veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministro dei Trasporti 3 febbraio 1998 n°332;
- ◆ veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- ◆ veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- ◆ veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- ◆ veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ◆ veicoli con a bordo almeno tre persone (*car pooling*);
- ◆ veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del d.lgs. 285/92;
- ◆ veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Sono altresì individuate le seguenti deroghe temporanee alle limitazioni relative alla circolazione dei veicoli EURO 3 diesel:

- a) veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 Euro, comprovata da relativa documentazione, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
- b) veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
- c) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, ai sensi delle lettere f) e g) dell'Art.54 del Codice della Strada;
- d) veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;

- e) veicoli appartenenti alle Associazioni o Società Sportive iscritte a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente , o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

Ai contravventori dei divieti di cui ai punti 1,2,3 verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 27 co. 11 della Legge Regionale n° 24/2006, da Euro 75,00 a Euro 450,00;

4. **E' fatto divieto di** installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal D.M. N.186 del 07/11/2017, per le seguenti classi:

- **“tre stelle”** per i generatori da installare a partire dal 1 Ottobre 2018;
- **“quattro stelle”** per i generatori da installare a partire dal 1 Gennaio 2020;

5. **E' fatto divieto di** (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa (legna vergine, pellet e combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06), con prestazioni emissive inferiori da quelle individuate dal D.M. N.186 del 07/11/2017 per le seguenti classi:

- **“due stelle”** per i generatori in esercizio dal 1 Ottobre 2018 (divieto di utilizzo per i generatori classificati **“zero”** o **“una stella”**;
- **“tre stelle”** per i generatori in esercizio dal 01/01/2020 (divieto di utilizzo per i generatori classificati **“zero”** o **“uno”** o **“due stelle”**).

6. Nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 Kw, il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dal Decreto Lgs. N.152/2006 e dovrà essere certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2

Ai contravventori dei divieti e obblighi di cui ai punti 4, 5, 6 verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 27 co. 4 della Legge Regionale n° 24/2006, da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.

7. **Rimangono in vigore i seguenti divieti:**

- divieto permanente di utilizzo di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW
- divieto di climatizzare locali servizio di abitazioni in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi)

8. Su tutto il Territorio Regionale inoltre, dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 è **fatto obbligo di:**

- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;

- spegnimento dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima.

Il Corpo di Polizia Locale vigilerà sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento che viene inviato in copia al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia, al Sig. Questore e ai Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine per quanto di eventuale competenza.

AVVERTE

Ulteriori e più restrittive misure verranno adottate in caso di prolungati superamenti dei valori limite delle sostanze inquinanti e in particolare del parametro relativo alle polveri sottili (PM10), in applicazione del “Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale”, condiviso e definito a seguito di appositi incontri tra ANCI Lombardia, Comuni, Province e ARPA Lombardia e della sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7095 del 19/9/2017.

DISPONE

che il presente provvedimento s'intende temporaneamente sospeso nelle giornate di sciopero del Trasporto Pubblico Locale proclamato dalle organizzazioni sindacali.

REVOCA

La presente Ordinanza sostituisce e revoca integralmente l'Ordinanza P.G.N.84437 del 28/09/2018.

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di Pavia.

Polizia Locale 0382/5451

Ufficio URP : 0382 399501 – 399513

Sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it

II SINDACO

Massimo Depaoli

